



REGOLAMENTO SANZIONI

Delibera Assemblea del 15 dicembre 2020
Documento in vigore da 1° gennaio 2021

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SANZIONI

1	ARTICOLO 1	2
	<i>OGGETTO E DEFINIZIONI</i>	<i>2</i>
2	ARTICOLO 2	2
	<i>PRINCIPII GENERALI - CATEGORIE DI COMPORTAMENTI</i>	<i>2</i>
3	ARTICOLO 3	3
	<i>SANZIONI PER I COMPORTAMENTI CHE COMPORTANO UN RISCHIO REPUTAZIONALE PER IL CENTRO DI COORDINAMENTO</i>	<i>3</i>
4	ARTICOLO 4	9
	<i>SANZIONI PER I COMPORTAMENTI CHE COMPORTANO UNA DISFUNZIONE NEL SISTEMA DI ASSEGNAZIONE INTERNO AL CENTRO DI COORDINAMENTO OVVERO DANNI AGLI ALTRI CONSORZIATI</i>	<i>9</i>
5	ARTICOLO 5	10
	<i>SANZIONI PER I COMPORTAMENTI CHE COSTITUISCONO UN DANNO PATRIMONIALE DIRETTO AL CENTRO DI COORDINAMENTO</i>	<i>10</i>
6	ARTICOLO 6	11
	<i>SANZIONI PER LE CONDOTTE NON CONFORMI ALLE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI, ALLE DELIBERAZIONI DEI PROBIVIRI OVVERO ALLE DELIBERE DEL COMITATO ESECUTIVO</i>	<i>11</i>
7	ARTICOLO 7	11
	<i>SANZIONI PER VIOLAZIONI COMMESSE DAI CONSORZIATI A SEGUITO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI AI CONSORZIATI</i>	<i>11</i>
8	ARTICOLO 8	12
	<i>COMPETENZA - SOGGETTO ACCERTATORE</i>	<i>12</i>
9	ARTICOLO 9	13
	<i>PROCEDURA DI IRROGAZIONE</i>	<i>13</i>
10	ARTICOLO 10	14
	<i>SEGNALAZIONI AL COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO</i>	<i>14</i>
11	ARTICOLO 11	15
	<i>UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI DA PARTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO</i>	<i>15</i>
12	ARTICOLO 12	15
	<i>FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE</i>	<i>15</i>
13	ARTICOLO 13	16
	Allegato 1	17
	Allegato 2	18
	Allegato 3	20

1 Articolo 1

Oggetto e definizioni

- 1.1 Il presente Regolamento ha lo scopo di individuare le sanzioni applicabili ai Consorziati in caso di accertata violazione delle disposizioni relative al funzionamento del sistema RAEE ovvero delle disposizioni intese ad assicurare il corretto funzionamento del Centro di Coordinamento RAEE (di seguito anche "Centro di Coordinamento"). Esso ha inoltre lo scopo di garantire un costante miglioramento dei servizi svolti dai Sistemi Collettivi.
- 1.2 Il Regolamento è attuato dai soggetti come individuati di seguito al fine di garantire ai Consorziati condizioni uniformi ed omogenee, censurando e sanzionando comportamenti che possano ledere l'immagine del Centro di Coordinamento ovvero arrecare danno agli interessi dei Consorziati, ovvero consentire vantaggi a favore di alcuni solo dei Consorziati e a discapito degli altri.
- 1.3 I termini definiti con la lettera maiuscola avranno il significato loro rispettivamente attribuito dal presente Regolamento ovvero dallo Statuto e dal Regolamento del Centro di Coordinamento, dal Regolamento in materia di controlli ai Consorziati.
- 1.4 I riferimenti agli Accordi di Programma, alle Condizioni Generali di Ritiro e alle Convenzioni Operative sono relativi ai documenti vigenti di volta in volta e pubblicati sul sito www.cdcaee.it.
- 1.5 Gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
- 1.6 Il Regolamento è vincolante per tutti i Consorziati.
- 1.7 Nel presente Regolamento:
- con il termine "Centro di Raccolta", si intendono tutti i Siti iscritti al Centro di Coordinamento Raee (CdR, LdR, CrP, Installatori, Grandi Utilizzatori, Cat e Punti Vendita);
 - con il termine "giorni", ove non specificato diversamente, si intende "giorni lavorativi". Se il termine è riferito ad una attività legata alla apertura di un Centro di Raccolta, il termine si intende come "giorni lavorativi di apertura del Centro di Raccolta";
 - con il termine Accordi di Programma, ci si riferisce a tutti gli Accordi di Programma o a condizioni di servizio a punti di ritiro ove queste non siano parte integrante di un accordo in vigore e relativi allegati e Regolamenti.

2 Articolo 2

Principii generali - Categorie di comportamenti

- 2.1 In caso di accertamento da parte del Centro di Coordinamento, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento, dei comportamenti di seguito specificamente individuati, potranno essere applicate le sanzioni rispettivamente indicate. L'applicazione di tali sanzioni non esclude il diritto per il Centro di Coordinamento e/o dei Consorziati e/o di terzi di agire per il risarcimento di ulteriori danni.
- 2.2 Qualsiasi comportamento non esplicitamente individuato è escluso dall'applicazione del presente Regolamento, fermo restando il pieno diritto per il Centro di Coordinamento e/o dei Consorziati e/o dei terzi di agire in virtù di disposizioni generali anche in via risarcitoria.

-
- 2.3 Sono individuate tre categorie di comportamenti sanzionabili dal Centro di Coordinamento anche ai sensi e per gli effetti di cui allo Statuto e al Regolamento a cui si aggiunge il mancato rispetto di quanto previsto nel Regolamento in materia di controlli ai Consorziati.
- 2.3.1 Comportamenti che costituiscono un rischio reputazionale per il Centro di Coordinamento: consistono nella violazione di disposizioni specifiche relative all'operatività del sistema RAEE nei confronti dei terzi Sottoscrittori ovvero di pubbliche autorità e sono potenzialmente idonei a cagionare pregiudizi di carattere patrimoniale ovvero a portare discredito sull'intero sistema di gestione dei RAEE e sul Centro di Coordinamento. Tali comportamenti e le relative sanzioni sono disciplinati dall'art. 3 del presente Regolamento.
- 2.3.2 Altri comportamenti con riflessi negativi nei confronti degli altri Consorziati ovvero del Centro di Coordinamento: consistono nella violazione degli obblighi consortili, ovvero di disposizioni specifiche dettate dal Centro di Coordinamento a garanzia di comuni omogenee e uniformi condizioni operative, sia che tali violazioni comportino l'attribuzione di un vantaggio al Consorziato autore della violazione, sia nel caso in cui tale vantaggio non sia specificamente individuato. Tali comportamenti e le relative sanzioni sono disciplinati dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento.
- 2.3.3 Gravi comportamenti di violazione dello Statuto o di norme di correttezza: consistono nella violazione di deliberazioni assunte dagli organi istituzionali del Centro di Coordinamento e cioè dall'Assemblea dei Consorziati e dal Collegio dei Probiviri, ovvero in condotte gravi in relazione alle modalità e/o agli scopi perseguiti. Tali comportamenti e le relative sanzioni sono disciplinati dall'art. 6 del presente Regolamento.
- 2.3.4 Mancato rispetto di quanto previsto nel Regolamento in materia di controlli ai Consorziati: consistono nella violazione di quanto previsto nel Regolamento in materia di controlli ai consorziati. Tali comportamenti e le relative sanzioni sono disciplinati dall'art. 7 del presente Regolamento.

3 Articolo 3

Sanzioni per i comportamenti che comportano un rischio reputazionale per il Centro di Coordinamento

- 3.1 Le condotte di seguito indicate sono ritenute idonee a comportare un rischio reputazionale per il Centro di Coordinamento e a ciascuna delle medesime è attribuita la rispettiva sanzione.
- 3.2 Disservizi legati a esiti e ritiri
- 3.2.1 Ritardo nei ritiri.
Tale condotta è concretata quando il Consorziato esegua una richiesta di ritiro oltre la data limite. I dettagli del sistema sanzionatorio per tale comportamento sono indicati nell'Allegato 1.
- 3.2.2 Errata Rendicontazione degli esiti dei ritiri al Centro di Coordinamento.

Tale condotta è concretata quando il Consorziato:

-
1. fornisca una rendicontazione errata relativamente ad uno dei seguenti campi: data ritiro, quantità (peso verificato a destino) partenza, destinazione, stato primaria (C o T);
 2. indichi un CER non compatibile con il raggruppamento;
 3. non fornisca, limitatamente ai raggruppamenti R2, R3 e R4, esplicita e corretta indicazione del raggruppamento stesso.

Tale condotta è concretata anche quando il Consorziato fornisca una rendicontazione errata relativamente allo stato di non esecuzione di una RdR, ed in particolare:

- esito 01 a cui non corrisponda un MSA;
- esito 02 relativo ad una missione che non rispetta i requisiti per essere considerata doppia

La sanzione è applicabile per ogni riga di esito errata (a prescindere dal numero di errori rilevati per singolo esito); qualora più righe di esito errate siano riferite al medesimo FIR, la sanzione viene conteggiata una sola volta.

La sanzione è applicabile qualora l'errore sia emerso a seguito di una richiesta di controllo del Centro di Coordinamento e/o di una segnalazione di terzi.

La sanzione applicabile è di

- Euro 300: in caso di rendicontazione errata relativamente ad uno dei seguenti campi: data ritiro, quantità (peso verificato a destino) partenza, destinazione, (punto 1).
- Euro 50: in caso indichi un codice CER non compatibile con il raggruppamento o non fornisca, limitatamente ai raggruppamenti R2, R3 e R4, esplicita e corretta indicazione del raggruppamento stesso (punti 2 e 3).
- Euro 300: in caso di rendicontazione errata relativamente allo stato di non esecuzione di una RdR (punti 4 e 5).
- Euro 100 in caso di rendicontazione errata relativamente al campo stato primaria (punto 1).

Altre correzioni segnalate o effettuate direttamente dal Consorziato vedono attribuiti i soli oneri amministrativi come definito dall'Assemblea.

3.2.3 Mancata rendicontazione degli esiti dei ritiri di prima tratta al Centro di Coordinamento.

Tale condotta è concretata quando il Consorziato non fornisca la rendicontazione di un esito (eseguito o non eseguito) entro 3 mesi dalla data di inserimento della relativa RdR.

La sanzione applicabile è di Euro 500 per ogni mancata rendicontazione emersa a seguito di una richiesta di controllo del Centro di Coordinamento e/o di una segnalazione di terzi.

3.2.4 Errata o mancata modifica di un dato errato riscontrato dal CdC.

Tale condotta è concretata quando, a seguito della richiesta da parte del Centro di Coordinamento di rendicontazione di un esito mancante o di correzione di un esito errato, il Consorziato non invii adeguate evidenze e/o correzioni entro 15 giorni dalla segnalazione.

La sanzione applicabile è di Euro 100€ per ogni rendicontazione errata o per ogni mancata modifica.

Come errata rendicontazione o mancata modifica di un dato errato, si considera ciascun esito in cui sia riscontrato almeno un errore relativamente ad uno dei dati indicati ai punti 3.2.2 e 3.2.7 e ciascun esito oggetto di segnalazione ai sensi degli articoli 3.2.9 e 3.2.10.

In aggiunta, si considera come "mancata modifica di un dato errato", ogni segnalazione di incoerenza di pesi fatta da parte del CdC a cui non sia dato riscontro da parte del SC nei tempi previsti.

L'applicazione della sanzione è reiterabile più volte, fino all'invio delle adeguate evidenze e/o correzioni da parte del Consorziato.

3.2.5 Ritardo nella rendicontazione degli esiti al Centro di Coordinamento.

Tale condotta è concretata quando il Consorziato fornisca in ritardo la rendicontazione relativa agli esiti delle missioni di ritiro.

La definizione del ritardo ed i dettagli del sistema sanzionatorio per tale comportamento sono indicati nell'Allegato 2.

Le sanzioni si applicano anche per ritardi nella rendicontazione delle così dette "secondo tratte": i dettagli del sistema sanzionatorio per tale comportamento saranno indicati in un Allegato specifico da predisporre.

3.2.6 Errata segnalazione MSA

Tale condotta è concretata quando il Consorziato abbia rendicontato come non eseguita (codice esito "01") una RdR indicando un Modulo di Segnalazione Anomalia oggetto di contestazione e tale Modulo venga poi chiuso a favore del Sottoscrittore dopo valutazione del Comitato Guida.

La sanzione è applicabile è di Euro 1.000 per ogni riga di esito che ricada in questa casistica.

3.2.7 Errata Rendicontazione degli esiti di seconda tratta al Centro di Coordinamento.

Tale condotta è concretata quando il Consorziato, relativamente agli esiti di seconda tratta:

1. fornisca una rendicontazione errata relativamente ad uno dei seguenti campi: data ritiro, quantità (Kg secondaria, Kg primarie) partenza, destinazione, tratte di primaria associate
2. indichi un CER non compatibile con il raggruppamento
3. non fornisca, limitatamente ai raggruppamenti R2, R3 e R4, esplicita e corretta indicazione del raggruppamento stesso.

La sanzione è applicabile per ogni riga di esito errata (a prescindere dal numero di errori rilevati per singolo esito); qualora più righe di esito errate siano riferite al medesimo FIR, la sanzione viene conteggiata una sola volta. Qualora più righe di esito errate siano riferite alla medesima primaria, la sanzione viene conteggiata una sola volta.

Qualora, a seguito dei controlli su una segnalazione di esito errata, emergano errori di rendicontazione riconducibili a più righe di primaria abbinate alla secondaria in esame, la sanzione di cui all'art 3.2.2 viene conteggiata una sola volta; se la segnalazione dovesse riguardare più errori sanzionabili con importi differenti, si applica la sanzione di importo maggiore.

La sanzione è applicabile qualora l'errore sia emerso a seguito di una richiesta di controllo del Centro di Coordinamento e/o di una segnalazione di terzi.

La sanzione applicabile è di

- Euro 100: in caso di rendicontazione errata relativamente ai campi "data ritiro", "destinazione", "quantità", tratte di primaria associate - (punto 1)
- Euro 50: in caso in caso di rendicontazione errata relativamente a tutti gli altri campi oggetto di controllo (punti 1,2,3)

Altre correzioni segnalate o effettuate direttamente dal Consorziato vedono attribuiti i soli oneri amministrativi come definito dall'Assemblea.

NOTA

Le sanzioni derivanti dal presente articolo vengono erogate a partire dal 01.01.2022, limitatamente alle missioni con data esecuzione successiva al 31.12.2020

3.2.8 Mancata Rendicontazione degli esiti di seconda tratta al Centro di Coordinamento.

Tale condotta è concretata quando il Consorziato non abbia rendicontato la/e attività di svuotamento della tratta di primaria entro 14 mesi dal mese di esecuzione della primaria stessa.

A seguito della segnalazione effettuata dal Centro di Coordinamento:

1. se il SC, nei termini previsti dall'art 3.2.4, provvede a fornire evidenze della consegna, entro 12 mesi dalla data di prelievo, dei RAEE prelevati ad impianto accreditato, intervenendo ove necessario con attività di correzione della rendicontazione e dandone comunicazione al CdC → la sanzione applicabile è pari a 100 euro.
2. se il SC, nei termini previsti dall'art 3.2.4, non provvede a fornire evidenze della consegna, entro 12 mesi dalla data di prelievo, dei RAEE prelevati ad impianto accreditato, → la sanzione applicabile è quella prevista dall'art. 3.4.1
3. se il SC, oltre i termini previsti dall'art 3.2.4 ma comunque entro l'emissione della fattura relativa alla sanzione comminata, provvede a fornire evidenze della consegna, entro 12 mesi dalla data di prelievo, dei RAEE prelevati ad impianto accreditato, intervenendo ove necessario con attività di correzione della rendicontazione e dandone comunicazione al CdC → la sanzione applicabile è pari a 100 euro, a cui si aggiunge la sanzione prevista dall'art 3.2.4

NOTA

Le sanzioni derivanti dal presente articolo vengono erogate a partire dal 01.01.2022, limitatamente alle missioni con data esecuzione successiva al 31.12.2020

3.2.9 Rendicontazione parziale tratte primarie al Centro di Coordinamento

Tale condotta è concretata quando il Consorziato non abbia rendicontato attività di svuotamento per tutti i quantitativi delle tratte di primaria rendicontati a consolidamento. Possono presentarsi le seguenti casistiche:

-
- A. Se il SC, a seguito della segnalazione e nei termini previsti dall'art 3.2.4, provvede alla rendicontazione della/e attività di svuotamento relative ai quantitativi mancanti e svolte entro 12 mesi dalla data di prelievo, dandone comunicazione al CdC → la sanzione applicabile è pari a 100 euro.
- B. Se il SC, a seguito della segnalazione e nei termini previsti dall'art 3.2.4, NON provvede alla rendicontazione della/e attività di svuotamento relative ai quantitativi mancanti → la sanzione applicabile è pari a:
- Euro 500 per tonnellata in caso di RAEE appartenenti ai raggruppamenti R1, R2, R3, e R4
 - Euro 3000 per tonnellata nel caso di RAEE del raggruppamento R5.
- Dette sanzioni si applicano limitatamente ai quantitativi di RAEE per cui non è stata indicata una tratta di svuotamento.
- C. Se il SC, a seguito della segnalazione e nei termini previsti dall'art 3.2.4, provvede alla modifica o correzione degli esiti di primaria interessati dalla segnalazione e rendicontati a consolidamento, dandone comunicazione al Centro di Coordinamento → si applica la sanzione prevista dagli articoli 3.2.2 e 3.2.7 (Errata rendicontazione)

I controlli vengono eseguiti mensilmente dal CdC e riferiti ad un orizzonte di analisi mensile, calcolato a partire dal 01.01 di ogni anno.

I controlli riguardano tutti gli esiti di primaria, destinati a consolidamento, con data esecuzione antecedente ai 13 mesi precedenti; le sanzioni si applicano per scostamenti superiori al 5% del peso.

Per il solo raggruppamento R5 viene considerata una tolleranza pari a 50 kg, applicata prima della valutazione dello scostamento del 10% del peso.

NOTA

Le sanzioni derivanti dal presente articolo vengono erogate a partire dal 01.01.2022, limitatamente alle missioni con data esecuzione successiva al 31.12.2020

3.2.10 Rendicontazione incoerente pesi tratte secondarie al Centro di Coordinamento.

Tale condotta è concretata quando il Consorziato abbia rendicontato una tratta di secondaria riportante un peso inferiore alla sommatoria dei pesi delle primarie abbinate. Possono presentarsi le seguenti casistiche:

- A. Se il SC, a seguito della segnalazione e nei termini previsti dall'art 3.2.4, provvede alla modifica o correzione degli esiti di primaria interessati dalla segnalazione e rendicontati a consolidamento, e/o alla modifica degli esiti di secondaria segnalati, dandone comunicazione al Centro di Coordinamento, → si applica la sanzione prevista dagli articoli 3.2.2 e 3.2.7 (Errata rendicontazione)
- B. Se il SC, a seguito della segnalazione e nei termini previsti dall'art 3.2.4, NON provvede alla rendicontazione della/e attività di svuotamento relative ai quantitativi mancanti → la sanzione applicabile è pari a
- Euro 500 per tonnellata in caso di RAEE appartenenti ai raggruppamenti R1- R2, R3, e R4
 - Euro 3000 per tonnellata nel caso di RAEE del raggruppamento R5.

Dette sanzioni si applicano limitatamente ai quantitativi di RAEE per cui non è stata indicata una tratta di svuotamento.

I controlli vengono eseguiti mensilmente dal CdC e riguardano tutti gli esiti di secondaria, con data rendicontazione nel mese precedente.

Per il solo raggruppamento R5 viene considerata una tolleranza pari a 50 kg, applicata prima della valutazione dello scostamento del 10% del peso.

NOTA

Le sanzioni derivanti dal presente articolo vengono erogate a partire dal 01.01.2022, limitatamente alle missioni con data esecuzione successiva al 31.12.2020

3.3 Disservizi legati ad Estratti Conto e Premi di Efficienza

3.3.1 Errata Rendicontazione dei premi di efficienza al Centro di Coordinamento.

Tale condotta è concretata quando il Consorziato fornisca una rendicontazione errata al Centro di Coordinamento.

La sanzione è prevista nel caso in cui:

- venga caricato un estratto conto contenente valori errati (relativamente agli importi sia dei Premi di Efficienza sia delle Penali)
- venga caricato un estratto conto incompleto (mancante di missioni o di penali che avrebbero dovuto essere inserite).

La sanzione non si applica se il numero complessivo di missioni e/o penali contenenti valori errati è inferiore al 3% del totale delle missioni presenti nell'estratto conto, cioè:

$$N^{\circ} \text{ errori} / (N^{\circ} \text{ premi EC corretto} + N^{\circ} \text{ penali EC corretto}) < 3\%$$

La sanzione applicabile è di Euro 50 per ciascun valore errato (sia in positivo che in negativo) o mancante oltre il valore soglia definito (3%), e prevede in ogni caso il corretto riconoscimento del premio o della penale al Sottoscrittore. Vedi Allegato 3.

3.3.2 Ritardo nel caricamento dell'Estratto Conto.

Tale condotta è concretata quando il Consorziato proceda al caricamento dell'Estratto Conto in ritardo rispetto alle scadenze.

La sanzione applicabile è pari a Euro 500 per ogni giorno di apertura per il caricamento dell'Estratto Conto successivo alla scadenza del caricamento (periodo di recupero o periodo successivo da definire appositamente nel caso in cui si manifesti tale condotta).

3.3.3 Ritardo del pagamento ai Sottoscrittori delle fatture relative ai premi di efficienza dovuti ai sensi dell'Accordo di Programma.

Tale condotta è concretata quando il Consorziato risulti in ritardo nel pagamento delle fatture relative ai premi di efficienza dovuti ai Sottoscrittori ai sensi degli Accordi di Programma.

A seguito di segnalazione da parte del Sottoscrittore, il Centro di Coordinamento provvede a sollecitare il pagamento al Consorziato, inoltrando copia della documentazione contestata.

Il Consorziato ha tempo 10 giorni per fornire evidenze al Centro di Coordinamento dell'avvenuto pagamento, o dell'errata richiesta del Sottoscrittore.

Oltre tale termine viene erogata una sanzione pari al doppio dell'importo dovuto come premio di efficienza, con un massimo di euro 20.000.
Quanto precede rimanendo impregiudicata qualsiasi azione da parte del Sottoscrittore nei confronti del Consorziato.

3.4 Disservizi legati a regole operative e accordi sul trattamento

3.4.1 Utilizzo di impianti di trattamento e recupero non accreditati al Centro di Coordinamento

Tale condotta è concretata quando il Consorziato non utilizzi impianti di trattamento e recupero accreditati presso il Centro di Coordinamento.

La sanzione applicabile è pari a:

- Euro 500 per tonnellata in caso di RAEE appartenenti ai raggruppamenti R1- R2, R3, e R4
- Euro 3000 per tonnellata nel caso di RAEE del raggruppamento R5.

3.4.2 Obblighi contrattuali

Tale condotta è concretata quando il Consorziato per la regolazione dei propri rapporti contrattuali con gli impianti di trattamento, non si attenga ai requisiti minimi del rapporto contrattuale previsti nell'Accordo sul Trattamento in vigore.

La sanzione prevista è di 100 euro per l'assenza nel contratto di ciascuno dei requisiti minimi previsti.

In caso di assenza del contratto, l'assemblea ha la facoltà di comminare sanzioni da 1.000 a 50.000 euro.

È inoltre richiesto l'eventuale adeguamento dei contratti ai requisiti minimi previsti dall'Accordo sul Trattamento, qualora non presenti, entro 30 giorni dalla segnalazione.

4 Articolo 4

Sanzioni per i comportamenti che comportano una disfunzione nel sistema di assegnazione interno al Centro di Coordinamento ovvero danni agli altri Consorziati

4.1 Le condotte di seguito indicate sono ritenute idonee a comportare una disfunzione nel sistema di assegnazione interno al Centro di Coordinamento e a ciascuna delle medesime è attribuita la rispettiva sanzione.

4.2 Ritardo nella dichiarazione di immesso sul mercato ai fini dell'assegnazione: tale condotta è concretata quando il Consorziato fornisce la dichiarazione di immesso sul mercato in ritardo rispetto alle scadenze previste. La sanzione è pari ad Euro 5.000 in caso di ritardo contenuto entro i 2 giorni lavorativi successivi alla scadenza. In caso di ritardo superiore (dal terzo giorno lavorativo successivo), oltre alla sanzione pari ad Euro 5.000 da versarsi a favore del Centro di Coordinamento, l'assegnazione agli altri Consorziati è effettuata senza tener conto delle quote del Consorziato inadempiente, proporzionalmente alle quote dichiarate da questi, e il Consorziato inadempiente ha l'obbligo di corrispondere – con cadenza mensile – il corrispettivo del servizio svolto per suo conto dagli altri Consorziati. Tale corrispettivo è pari ai costi standard, moltiplicati per il peso trattato da ciascun Consorziato in sua vece, aumentato del 15% a titolo di penale non soddisfattiva.

4.3 Dichiarazioni errate con differenza in difetto rispetto al peso del totale dichiarato al Sistema Collettivo per raggruppamento:

tale condotta è concretata quando, a seguito di controllo da parte del Centro di Coordinamento, si riscontra un errore nella dichiarazione definitiva di immesso sul mercato resa dal Sistema Collettivo. La sanzione applicabile è pari ad Euro 3.000 oltre al pagamento al Centro di Coordinamento della differenza in denaro tra l'effettiva quantità immessa sul mercato e la dichiarazione fornita, moltiplicata per i costi standard previsti nel "decreto garanzie" per il tasso di ritorno medio dell'anno operativo nel raggruppamento di pertinenza e aumentata del 100% a titolo di penale non soddisfacente. Il Centro di Coordinamento conguaglia economicamente ai Sistemi Collettivi le quantità di mancata raccolta del Sistema Collettivo sanzionato nell'anno operativo. L'ammontare del valore conguagliato, ripartito tra i Sistemi Collettivi non sanzionati secondo la quota di raccolta dell'intero anno operativo, corrisponde alla differenza in denaro tra l'effettiva quantità immessa sul mercato e la dichiarazione fornita, moltiplicata per i costi standard previsti nel "decreto garanzie" per il tasso di ritorno medio dell'anno operativo nel raggruppamento di pertinenza. In caso l'errore riscontrato sia dovuto a un'errata dichiarazione fornita dal produttore al Sistema Collettivo e successivamente comunicata al Centro di Coordinamento, il dato viene corretto ma non viene comminata alcuna sanzione.

- 4.4 Ritardo nelle comunicazioni annuali al Centro di Coordinamento: tale condotta è concretata quando il Consorziato risulti in ritardo nel fornire al Centro di Coordinamento le dichiarazioni previste dalle Regole Operative. La sanzione applicabile è pari a Euro 500 al giorno per ogni giorno di ritardo.

5 Articolo 5

Sanzioni per i comportamenti che costituiscono un danno patrimoniale diretto al Centro di Coordinamento

- 5.1 Le condotte di seguito indicate sono ritenute idonee a comportare un danno patrimoniale diretto al Centro di Coordinamento. A ciascuna è applicabile la rispettiva sanzione.
- 5.2 Ritardo nei pagamenti al Centro di Coordinamento: tale condotta è concretata nel caso in cui il Consorziato sia in mora in relazione a pagamenti di somme dovute al Centro di Coordinamento. Si applicano – in via convenzionale – le disposizioni e gli interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 231 del 2002 e successive modifiche e/o integrazioni). Gli interessi decorrono, pertanto, in via automatica al 60° giorno dall'invio della fattura del Centro di Coordinamento (ex art. 4 D. Lgs. 231 del 2002), e la misura è pari a quella prevista dall'art. 5 D. Lgs. 231 del 2002 (saggio BCE per principale strumento di rifinanziamento + 7 punti) oltre al rimborso dei costi sostenuti per i solleciti di pagamento a tariffa stragiudiziale (ex art. 6 D. Lgs. 231/2002). Il ritardo nel pagamento superiore ai 90 giorni dall'invio della fattura comporta immediata richiesta di decreto ingiuntivo da parte del Centro di Coordinamento con aggravio di spese a carico del Consorziato inadempiente, ferma la sospensione delle attività svolte dal Centro di Coordinamento a favore del Consorziato. La competenza per l'emissione del decreto ingiuntivo spetta al foro di Milano in via esclusiva.
- 5.3 Presentazione di garanzie invalide al Centro di Coordinamento: tale condotta è concretata quando il Consorziato presenta garanzie inefficaci, invalide o inesigibili al Centro di Coordinamento. Senza pregiudizio di quanto previsto all'art. 6.2 del presente Regolamento, la sanzione applicabile è l'incremento dell'importo della garanzia sino a coprire l'intero debito garantito, oltre al

risarcimento eventuale dei danni.

6 Articolo 6

Sanzioni per le condotte non conformi alle decisioni dell'Assemblea dei Consorziati, alle deliberazioni dei Probiviri ovvero alle delibere del Comitato Esecutivo

- 6.1 Mancato rispetto delle delibere assembleari o dei probiviri: tale condotta è concretata quando il Consorziato non ottempera alle decisioni dell'Assemblea dei Consorziati ovvero del Collegio dei Probiviri. In tali casi l'assemblea ha la facoltà di comminare sanzioni da Euro 10.000 a Euro 100.000 purché le decisioni stesse non siano in contrasto o vadano oltre quanto previsto dalle leggi vigenti, salva la finalità di maggiore tutela all'ambiente.
- 6.2 Presentazione agli organi del Centro di Coordinamento di documentazione non corrispondente al vero ovvero resa per mezzo di dichiarazioni non veritiere: tale condotta è concretata nel caso in cui il Consorziato presenta volontariamente documentazione non veritiera al Centro di Coordinamento, ai suoi organi o al Direttore, , ovvero altera il contenuto di un atto vero e/o rende dichiarazioni consapevolmente non veritiere su fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità anche al fine di trarne un ingiusto profitto o un generico vantaggio. In tali casi l'assemblea ha la facoltà di comminare sanzioni da Euro 10.000 a Euro 100.000.
- 6.3 Mancato rispetto delle delibere del Comitato Esecutivo: tale condotta è concretata quando il Consorziato non ottempera alle decisioni del Comitato Esecutivo: in tal caso l'Assemblea ha facoltà di comminare sanzioni da Euro 10.000 a 100.000.

7 Articolo 7

Sanzioni per violazioni commesse dai Consorziati a seguito delle attività previste dal Regolamento in materia di controlli ai Consorziati

- 7.1 Mancato rispetto di quanto previsto nell'articolo 2 del Regolamento in materia di controlli ai Consorziati: tale condotta è concretata quando il Consorziato non ottemperi a quanto previsto nell'articolo 2 del Regolamento. In particolare il Consorziato che non ottemperi a quanto previsto nell'articolo 2.2 è sottoposto ad una sanzione pari ad Euro 5.000. Il Consorziato che non ottemperi a quanto previsto nell'articolo 2.5 è sottoposto ad una sanzione pari ad Euro 5.000.
- 7.2 Mancato rispetto di quanto previsto nell'articolo 3 del Regolamento in materia di controlli ai Consorziati: tale condotta è concretata quando il Consorziato non ottemperi a quanto previsto nell'articolo 3 del Regolamento. Il Consorziato che non ottemperi alle previsioni di cui all'art. 3.4 del Regolamento in materia di controlli è sottoposto ad una sanzione pari ad Euro 25.000; ove l'inottemperanza all'art. 3.4 del Regolamento in materia di controlli abbia determinato l'adesione di uno o più Produttori di AEE, già aderenti ad altro Consorziato, al Consorziato inadempiente, la sanzione è maggiorata di un importo pari al valore del differenziale su base annuale del contributo totale richiesto ai Produttori di AEE rispetto ai valori dei costi standard come definiti nel "decreto garanzie" per il totale delle tonnellate gestite per conto dei nuovi Produttori acquisiti dal Consorziato inadempiente. Il Consorziato che non ottemperi a quanto previsto all'articolo 3.5 del Regolamento in materia di controlli ai consorziati è sottoposto ad una sanzione pari ad Euro 25.000 aumentata di un ammontare pari al valore

totale del differenziale su base annuale del contributo totale richiesto ai Produttori di AEE rispetto ai costi effettivi per il totale delle tonnellate gestite per conto dei Produttori. Il Consorziato che non ottemperi all'obbligo di trasmissione del prospetto previsionale entro il mese di dicembre di ciascun anno secondo quanto previsto all'articolo 3.6 del Regolamento in materia di controlli ai consorziati è sottoposto ad una sanzione base pari ad Euro 2.000, aumentata per ogni giorno di ritardo rispetto al 31 dicembre di Euro 500 al giorno. Il Consorziato che non ottemperi all'obbligo di trasmissione del prospetto consuntivo secondo quanto previsto all'articolo 3.9 è sottoposto ad una sanzione base pari ad Euro 2.000 aumentata per ogni giorno di ritardo rispetto al 31 dicembre di Euro 500 al giorno. Si precisa che tutte le sanzioni di cui al presente Articolo 7.2 sono cumulabili fra loro, senza limitazione.

- 7.3 Mancato rispetto di quanto previsto nell'articolo 4 del Regolamento in materia di controlli ai Consorziati: tale condotta è concretata quando il Consorziato non abbia ottemperato a quanto previsto nell'articolo 4 del Regolamento. In particolare il Consorziato che non ottemperi a quanto previsto all'articolo 4.2 è sottoposto ad una sanzione pari ad Euro 5.000 a cui si aggiunge l'obbligo di inviare la documentazione prevista entro il 7 aprile; la sanzione è aumentata per ogni giorno di ritardo rispetto al 7 aprile di Euro 500 al giorno.
- 7.4 Mancato rispetto di quanto previsto nell'articolo 5 del Regolamento in materia di controlli ai Consorziati: tale condotta è concretata quando il Consorziato non abbia ottemperato a quanto previsto nell'articolo 5 del Regolamento. In particolare il Consorziato che non ottemperi a quanto previsto all'articolo 5.3 è sottoposto ad una sanzione pari ad Euro 2.000 a cui si aggiunge l'obbligo di inviare la documentazione prevista entro il 7 del mese successivo a quello in cui cade l'obbligo; la sanzione è aumentata per ogni giorno di ritardo rispetto al 7 del mese successivo di Euro 500 al giorno. Il Consorziato che non ottemperi a quanto previsto all'articolo 5.4 è sottoposto ad una sanzione pari ad Euro 5.000. Il Consorziato che non ottemperi a quanto previsto all'articolo 5.5 è sottoposto ad una sanzione pari ad Euro 2.000 a cui si aggiunge l'obbligo di inviare la documentazione prevista entro 7 giorni da quello in cui cade l'obbligo; la sanzione è aumentata per ogni giorno di ritardo rispetto al settimo giorno seguente quello in cui cade l'obbligo di Euro 500 al giorno. Il Consorziato che non ottemperi a quanto previsto all'articolo 5.7 è sottoposto ad una sanzione pari ad Euro 2.000 a cui si aggiunge l'obbligo di inviare la documentazione prevista entro 7 giorni da quello in cui cade l'obbligo; la sanzione è aumentata per ogni giorno di ritardo rispetto al settimo giorno seguente quello in cui cade l'obbligo di Euro 500 al giorno.
- 7.5 Mancato rispetto di quanto previsto nell'articolo 6 del Regolamento in materia di controlli ai Consorziati: tale condotta è concretata quando il Consorziato non abbia ottemperato a quanto previsto nell'articolo 6 del Regolamento. In particolare il Consorziato che non ottemperi a quanto previsto agli articoli 6.2 e 6.3 e che non è già oggetto di specifica sanzione prevista in questo regolamento è sottoposto ad una sanzione pari ad Euro 2.000 a cui si aggiunge l'obbligo di inviare la documentazione prevista entro 7 giorni; la sanzione è aumentata per ogni giorno di ritardo rispetto al settimo giorno seguente quello in cui cade l'obbligo di Euro 500 al giorno.

8 Articolo 8

Competenza - Soggetto Accertatore

- 8.1 L'organo competente in via generale all'accertamento delle condotte vietate e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento è l'Assemblea dei Consorziati.

-
- 8.2 L'Assemblea ha delegato, mediante il presente Regolamento, l'accertamento delle condotte e l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 al Comitato Esecutivo, il quale agisce tramite il suo Presidente che – a sua volta - può delegare tali compiti al Direttore del Centro di Coordinamento. L'Assemblea ha delegato, mediante il presente Regolamento, l'accertamento delle condotte e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 7 al Direttore del Centro di Coordinamento che si impegna alla totale riservatezza e che si può avvalere di auditor terzi anch'essi sottoposti ad un accordo di riservatezza.
- 8.3 L'accertamento delle condotte e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 6 è di competenza esclusiva dell'Assemblea dei Consorziati che agirà tramite il Presidente in funzione di proprio rappresentante.
- 8.4 Ai fini del presente Regolamento il soggetto competente che di volta in volta procede all'accertamento delle condotte sanzionate e all'applicazione delle sanzioni è denominato genericamente "Soggetto Accertatore".

9 Articolo 9

Procedura di irrogazione

- 9.1 In tutti i casi di accertamento da parte del Soggetto Accertatore di una condotta astrattamente corrispondente alle condotte sanzionate ai sensi del presente Regolamento, il medesimo (se collettivo, tramite il Presidente) invierà una contestazione scritta al Consorziato (anche via email o fax, comunque attraverso un mezzo tramite il quale possa essere verificata la data di invio della contestazione e l'effettiva ricezione all'indirizzo del destinatario), indicando i fatti posti alla base della contestazione e la sanzione prevista applicabile in specie
- 9.2 Il Consorziato ha diritto di presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni scritte nel termine perentorio di 5 giorni lavorativi data dalla data dell'invio della comunicazione di cui al punto precedente, allegando la documentazione che ritiene rilevante e/o chiedendo di essere sentito personalmente. L'eventuale audizione dovrà avvenire nei 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta, anche in forma di conferenza telefonica o videoconferenza: in tutti i casi sarà presente un segretario che verbalizzerà le dichiarazioni del Consorziato e gli eventuali rilievi del Soggetto Accertatore.
- 9.3 Nel caso di mancato riscontro da parte del Consorziato nei termini, il Soggetto Accertatore trasmetterà al medesimo una comunicazione mediante lettera raccomandata A/R o PEC, che potrà essere anticipata via fax e/o via email, nella quale sarà indicato il mancato esercizio del diritto di cui al punto precedente, e sarà irrogata la sanzione prevista. Il pagamento dell'importo relativo verrà richiesto entro un termine non inferiore a 15 giorni di calendario e non superiore a 60 giorni di calendario dalla data di invio della comunicazione a mezzo raccomandata.
- 9.4 Nel caso in cui il Consorziato abbia presentato le proprie osservazioni scritte ovvero abbia richiesto di essere sentito, si potranno verificare le seguenti ipotesi:
- (a) il Soggetto Accertatore potrà accogliere integralmente le difese del Consorziato: in questo caso il procedimento si estingue;
 - (b) il Soggetto Accertatore potrà rigettare parzialmente o integralmente le difese del Consorziato: in tal caso si applicherà il paragrafo 8.3 che precede e il Soggetto Accertatore trasmetterà una

comunicazione mediante lettera raccomandata A/R o PEC, che potrà essere anticipata via fax e/o via email, nella quale - fatto cenno alle contestazioni ricevute - sarà irrogata la sanzione prevista nella misura indicata nella prima comunicazione ovvero nella diversa inferiore misura risultante dal parziale accoglimento delle ragioni del Consorziato. Il pagamento dell'importo relativo verrà richiesto entro un termine non inferiore a 10 giorni di calendario e non superiore a 30 giorni di calendario dalla data di invio della comunicazione a mezzo raccomandata o PEC.

- 9.5 Nel caso in cui il Consorziato intenda opporsi all'irrogazione della sanzione avrà l'onere di farlo entro 10 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione mediante lettera raccomandata o PEC (da anticiparsi via fax o via email) inviata al Presidente del Centro di Coordinamento, al Soggetto Accertatore e al Collegio dei Probiviri.
- Nell'impugnazione il Consorziato dovrà indicare tutte le argomentazioni e le contestazioni in relazione alla sanzione ed allegare tutta la documentazione a sostegno della propria posizione chiedendo, nella sola ipotesi in cui sostenga che la propria posizione determini un conflitto contro un organo del Centro di Coordinamento, l'intervento espresso del Collegio dei Probiviri. Il Presidente provvederà alla comunicazione dell'impugnazione al Comitato Esecutivo e/o all'Assemblea a seconda di chi sia competente a decidere sulla stessa nel caso di specie. In tutti i casi di sanzioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del presente Regolamento la decisione sull'impugnazione sarà assunta dal Comitato Esecutivo in sede collegiale, o - nei casi previsti dall'art. 6 - dall'Assemblea dei Consorziati convocata in sede ordinaria con la presenza dei Probiviri. Nei casi in cui il Consorziato sollevi l'eccezione di un conflitto tra un organo del Centro di Coordinamento e il Consorziato e per le sanzioni previste dall'articolo 7 la decisione sull'impugnazione sarà assunta dal Collegio dei Probiviri.
- 9.6 Il Collegio dei Probiviri, il Comitato Esecutivo e l'Assemblea - a seconda di chi sia competente - decideranno senza formalità di procedura nel più breve tempo possibile e comunicheranno la propria decisione al Consorziato e al Soggetto Accertatore. L'Assemblea ed il Comitato Esecutivo decideranno sempre con l'esclusione della partecipazione al voto da parte del ricorrente.
- 9.7 Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri, investito di una questione di conflitto tra un organo del Centro di Coordinamento e il Consorziato, ritenga tale questione insussistente, in quanto la materia oggetto della controversia è esclusivamente relativa alla condotta contestata o alla misura della sanzione o alla sua applicazione, il Collegio dei Probiviri, dichiarando la propria incompetenza a decidere, potrà irrogare una sanzione analoga a quella prevista dall'art. 6.1 del presente Regolamento.

10 Articolo 10

Segnalazioni al Comitato di Vigilanza e Controllo

- 10.1 Ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera (e) dello Statuto, il Centro di Coordinamento, tramite il Presidente, provvederà a segnalare le condotte sanzionate e le relative sanzioni irrogate al Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione dei RAEE nei seguenti casi:
- 10.1.1 in tutti i casi di condotte e sanzioni previste dall'art. 3 del presente Regolamento;
- 10.1.2 in tutti i casi di condotte e sanzioni previste dall'art. 4.7 e 6.2 del presente Regolamento;

-
- 10.1.3 in tutti gli altri casi di condotte e sanzioni previste dal presente Regolamento per i quali – in relazione alla gravità della condotta, del danno cagionato ovvero alla recidiva – il Soggetto Accertatore, previa la sola comunicazione al Comitato Esecutivo, ritenga opportuno informare il Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione dei RAEE.
- 10.2 L’informativa di cui al paragrafo 10.1.1 del presente Regolamento ha carattere periodico ed è effettuata semestralmente.
- 10.3 Le informative di cui ai paragrafi 10.1.2. e 10.1.3. potranno essere effettuate contestualmente all’informativa periodica di cui all’articolo 10.2 che precede ovvero a mezzo di comunicazione apposita, a insindacabile scelta del Soggetto Accertatore.

11 Articolo 11

Utilizzo dei proventi delle sanzioni da parte del Centro di Coordinamento

- 11.1 L’attività del Centro di Coordinamento è priva di scopo di lucro e i proventi derivanti al medesimo dalle sanzioni saranno utilizzati dal Centro di Coordinamento al fine di consentire la riparazione e la tutela degli interessi violati dalle condotte vietate.
- 11.2 Per quanto riguarda le sanzioni previste dall’art. 3 del presente Regolamento, il Centro di Coordinamento utilizzerà i relativi proventi esclusivamente con il fine di preservare e incrementare la reputazione del sistema RAEE e del Centro di Coordinamento in tutte le più opportune forme. Potranno – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo– essere organizzate campagne di marketing e comunicazione in linea con lo scopo di preservare l'immagine del sistema nei confronti dei terzi ovvero potranno organizzarsi *training* a tutti i soggetti coinvolti nel sistema RAEE (quindi non solo i Consorziati, ma anche terzi il cui ruolo sia importante ai fini della migliore gestione operativa del sistema) in relazione alle materie di competenza ovvero a quelle ancillari, con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro, alla salvaguardia ambientale etc. Tali risorse finanziarie potranno essere altresì impiegate per intensificare i controlli sugli impianti di trattamento e recupero accreditati ovvero per qualsiasi altro scopo compatibile con il ruolo del Centro di Coordinamento e dei Consorziati nell’ambito del Sistema RAEE.
- 11.3 Per quanto riguarda la parte variabile prevista dalle sanzioni indicate agli articoli 4.2, e 4.3, - in considerazione del fatto che le relative violazioni comportano un danno diretto per subito da tutti i Consorziati diversi dal Consorziato inadempiente - il Centro di Coordinamento utilizzerà i relativi proventi al fine di ristorare il danno subito dai Consorziati non inadempienti, restituendo a questi ultimi i versamenti dai medesimi corrisposti al Centro di Coordinamento pro quota rispetto al differenziale tra obbligo di raccolta ed effettivo raccolto. Ogni eventuale residuo sarà impiegato ai sensi degli articoli 11.2 e 11.4 del presente Regolamento.
- 11.4 Ogni eventuale residuo andrà a formare il fondo consortile e sarà impiegato con le finalità di cui all’art. 7 dello Statuto.

12 Articolo 12

Foro esclusivamente competente

- 12.1 Fermo restando quanto disposto dall’art. 22 dello Statuto, il foro

esclusivamente competente per la decisione dei giudizi relativi all'applicazione del presente Regolamento e delle relative sanzioni è quello di Milano.

13 Articolo 13

Pubblicazione

- 13.1 Il Centro di Coordinamento procederà alla pubblicazione sul proprio sito dell'elenco dei Consorziati che sono stati oggetto di una sanzione e per la quale si sia concluso completamente l'iter previsto all'articolo 9. L'elenco è periodicamente aggiornato e riporterà i dati relativi agli ultimi tre anni.

ALLEGATO 1 - RITARDO NEI RITIRI

Si considera come "Periodo di riferimento" ogni trimestre a partire dal 1.01.
Al fine del calcolo dei ritardi si considerano tutte e solo le missioni "a chiamata" con data rendicontazione nel trimestre di riferimento e chiuse come "eseguite" (con codice esito 00).

La verifica si attiva dal 16° giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (es: trimestre gennaio-marzo, la verifica si attiva dal 16 maggio)

Per ciascuna di queste missioni si confronta la data prelievo con la data limite e si conteggiano i giorni di ritardo.

I giorni di ritardo massimi conteggiabili per ciascuna missione sono 5 (ovvero anche in caso di ritardi superiori, si conteggiano 5 giorni).

Il numero complessivo dei giorni di ritardo viene rapportato al totale delle missioni eseguite nel trimestre di riferimento

Se il rapporto è inferiore o uguale al 3,00%, non si applicano sanzioni.

Se il rapporto è superiore al 3,00%, il numero di giorni di ritardo eccedenti al 3,00%, arrotondato alla seconda cifra decimale, viene moltiplicato per l'importo di Euro 100.

I giorni di ritardo sono da intendersi come i giorni lavorativi di apertura successivi alla data ultima per il ritiro, così come previsto dagli Accordi di Programma in vigore.

Per il solo raggruppamento R5 i giorni di ritardo vengono moltiplicati per 0,5.

Un Sistema Collettivo che per due trimestri consecutivi raggiunga un livello di ritardo inferiore al 3%, ha diritto a un "bonus" di 1 punto percentuale sul calcolo del livello di ritardo per il trimestre successivo. I bonus non sono cumulabili.

Esempio di applicazione

Totale missioni "a chiamata" nel periodo di riferimento: 85

Totale giorni di ritardo: 3

Soglia: $3\% * 85 = 2,55$ gg
Ritardo: $3\text{gg} - 2,55 = 0,45$
Sanzione: $0,45 * 100\text{€} = 45 \text{€}$

ALLEGATO 2 - RITARDO NELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI AL CENTRO DI COORDINAMENTO

Si considera come "Periodo di riferimento" ogni trimestre a partire dal 1.01.
Al fine del calcolo dei ritardi si considerano tutte le missioni chiuse come "eseguite" (codice esito 00) o chiuse come "non eseguite" per MSA (codice esito 01) con **data di rendicontazione** nel trimestre di riferimento.

La verifica si attiva dal 16° giorno del **secondo mese** successivo al trimestre di riferimento (es: trimestre gennaio-marzo, la verifica si attiva dal 16 maggio)

Per ciascuna di queste missioni:

- se **missione eseguita** (codice 00) si confronta la **data prelievo con la data di rendicontazione**.

Se:

$$(Mese\ data\ rendicontazione) > (Mese\ data\ di\ prelievo + 1\ mese)$$

la missione si considera rendicontata in ritardo e si provvede al conteggio dei mesi di ritardo nella rendicontazione

- Se **missione NON eseguita con MSA** (codice 01) si confronta la **data di rilevazione della anomalia con la data di rendicontazione**.

Se:

$$(Mese\ data\ rendicontazione) > (Mese\ data\ rilevazione\ anomalia + 1\ mese)$$

la missione si considera rendicontata in ritardo e si provvede al conteggio dei mesi di ritardo nella rendicontazione.

Per ciascuna missione rendicontata in ritardo si moltiplica il numero delle missioni in ritardo per i seguenti coefficienti:

N° mesi di ritardo per singola missione	Coefficiente
1	1
2	2
≥3	3

La sommatoria dei ritardi così calcolati, viene rapportata al totale delle missioni rendicontate nel periodo di riferimento ottenendo un valore percentuale definito "tasso calcolato".

La sanzione applicabile dipende dal "tasso calcolato" e dal numero di missioni rendicontate nel trimestre, secondo la seguente tabella

Tasso calcolato	N° missioni rendicontate per trimestre		
	> 1500	da 301 fino a 1499	< 300
> 97%	0	0	0
> 95 fino a 97%	500	200 €	100 €
> 90 fino a 95%	1.000 €	400 €	200 €
> 75 fino a 90%	2.000 €	800 €	400 €
> 50 fino a 75%	4.000 €	1.600 €	800 €
≤50%	5.000 €	2.000 €	1.000 €

Esempio di applicazione

Totale missioni rendicontate nel trimestre: 80

Un ritiro svolto il 15/01 e rendicontato tra il 16/02 e il 15/03 → ritardo 1 mese

Totale ritardo = 1 missione * Coefficiente (1) = 1

Un ritiro svolto il 15/01 e rendicontato tra il 16/03 e il 15/04 → ritardo 2 mesi

Totale ritardo = 1 missione * Coefficiente (2) = 2

Un ritiro svolto il 15/01 e rendicontato tra il 16/04 e il 15/05 → ritardo 3 mesi

Totale ritardo = 1 missione * Coefficiente (3) = 3

Totale ritardi = 3+2+1=6

Tasso calcolato = $100 - (6 / 80) * 100 = 92,5 \%$

Sanzione erogabile = 200 €:

Tasso calcolato	N° missioni rendicontate per trimestre		
	> 1500	da 301 fino a 1499	< 300
> 97%	0	0	0
> 95 fino a 97%	500	200 €	100 €
> 90 fino a 95%	1.000 €	400 €	200 €
> 75 fino a 90%	2.000 €	800 €	400 €
> 50 fino a 75%	4.000 €	1.600 €	800 €
≤50%	5.000 €	2.000 €	1.000 €

ALLEGATO 3 - Errata Rendicontazione dei premi di efficienza al Centro di Coordinamento

Viene considerato come "Periodo di riferimento" ogni estratto conto caricato.

La sanzione è prevista nel caso in cui:

- a) Venga caricato un estratto conto contenente valori errati (es relativamente agli importi)
- b) Venga caricato un estratto conto incompleto (mancante di missioni che dovevano essere inserite)

L'estratto conto viene controllato successivamente alla chiusura del "periodo di recupero" previsto per il caricamento dati in un momento successivo alla data limite per il caricamento (vedi punto 3.3).

La sanzione applicabile è di Euro 50 per ciascun valore errato (sia in positivo che in negativo) o mancante oltre il valore soglia definito, e prevede in ogni caso il corretto riconoscimento del premio o della penale al Sottoscrittore.

La sanzione non si applica se il numero complessivo di penali e/o missioni mancanti o contenenti valori errati è inferiore al 3% del totale delle missioni presenti nell'estratto conto.

$$N^{\circ} \text{ errori} / (N^{\circ} \text{ premi EC corretto} + N^{\circ} \text{ penali EC corretto}) < 3\%$$

In entrambi i casi le sanzioni si applicano solo se gli errori emergono a seguito di un controllo del Centro di Coordinamento e/o di una segnalazione di terzi.

Esempio di applicazione

Totale missioni nell'estratto conto relativo al periodo "gen - mar": 100

N° missioni premiabili con importo PE errato: 10

N° missioni premiabili non inserite nell'EC: 3

N° penali non inserite nell'EC: 2

Totale errori: 15

Calcolo % errori: $15 / (100 + 5) = 15/105 = 14\% \rightarrow$ sanzione

Numero errori equivalenti al 3%: $105 * 3 / 100 = 3$

Errori Sanzionabili: $15 - 3 = 12$

Valore sanzione: $12 * 50 = 600$